

Codice A1811B

D.D. 18 settembre 2020, n. 2431

Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ex art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto denominato "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera in attuazione delle previsioni contenute in concessione demaniale migliorativa della darsena in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO)". Cod. 5VRN-2020. Proponente: "Società Techbau Holding S.r.l."./ Espressione unitaria delle o



ATTO DD 2431/A1811B/2020

DEL 18/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ex art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto denominato "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera in attuazione delle previsioni contenute in concessione demaniale migliorativa della darsena in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO)". Cod. 5VRN-2020. Proponente: "Società Techbau Holding S.r.l."./ Espressione unitaria delle osservazioni ai sensi della d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010

Con nota in data 27/07/2020, la "Società Techbau Holding S.r.l." ha presentato ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettamento a VIA di competenza statale per il progetto "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera in attuazione delle previsioni contenute in concessione demaniale migliorativa della darsena in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO)". Cod. 5VRN-2020.

In data 6 agosto 2020, con nota prot. n. 62154 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare (MATTM) ha comunicato alla Regione Piemonte l'avvenuta presentazione da parte della "Società Techbau Holding S.r.l." dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in argomento con il conseguente avvio del procedimento nel cui ambito la Regione Piemonte è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni nel rispetto dell'Accordo procedimentale maturato in sede di Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali in data 22 gennaio 2010, approvato con D.G.R. n. 53-13549 del 16 marzo 2010.

Secondo quanto stabilito dall'accordo di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010, la Regione esprime le proprie osservazioni a conclusione di apposita istruttoria, finalizzata all'espressione unitaria e coordinata delle osservazioni regionali e di quelle pervenute dai soggetti istituzionali territorialmente interessati e dal pubblico, condotta dal proprio Organo tecnico in materia di VIA,

entro i termini di cui all'art. 19, comma 4 del d.lgs.152/2006, ovvero entro 45 giorni dalla sopra richiamata nota del MATTM.

A tal fine, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.1999, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Opere pubbliche, difesa suolo, protezione civile, trasporti e logistica la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: Ambiente, Energia e Territorio; Cultura turismo e commercio; Competitività del sistema regionale e Coordinamento politiche e fondi europei.

La Direzione Opere pubbliche, difesa suolo, protezione civile, trasporti e logistica con D.D. 2146/A1800A/2020 del 11/08/2020 ha nominato il responsabile del procedimento relativo all'espressione unitaria delle osservazioni nella figura del dirigente del Settore Investimenti trasporti e infrastrutture.

L'intervento oggetto di valutazione, proposto dalla società "Società Techbau Holding S.r.l.", come riportato nella sopraccitata nota in data 27/07/2020, riguarda la realizzazione a propria cura e spese, di alcuni interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria della darsena, nel loro complesso finalizzati al recupero delle strutture esistenti ed al miglioramento della fruibilità e della protezione del cantiere nautico e della darsena medesima; in particolare, la scogliera di protezione della darsena,

Come meglio specificato dal Proponente nella riunione della Conferenza di Servizi svoltasi in data 3/09/2020, l'intervento oggetto di valutazione riguarda il solo "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera in Comune di Castelletto sopra Ticino in attuazione delle previsioni della concessione demaniale migliorativa rilasciata, ovvero:

- il "rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente con massi ciclopici;
- la "realizzazione di un percorso di manutenzione sulla sommità della scogliera";
- le "opere di miglioramento boschivo".

Il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006, al punto 2.h denominata "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)" di un'opera inclusa nel punto 2.f dell'allegato II-bis denominata "porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri" prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi.

L'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA viene posta dal Proponente in ottemperanza ed in attuazione a quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con provvedimento prot. n. 40164 del 25.5.2020, reso a seguito del deposito di scritti difensivi ex art. 18 della L. 869/1981 relativamente al verbale di accertamento e di contestazione n. 14/2019, elevato della Regione Carabinieri Forestale Piemonte, recante contestazione di "l'aver commesso violazione di cui all'art. 29 c.4 del D.Lgs 152/2006 sanzionato dall'articolo medesimo, per aver realizzato un progetto senza la prescritta verifica di assoggettabilità a VIA (...)".

Nell'istanza presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare (MATTM) il Proponente evidenzia di avere ottenuto dall'Autorità demaniale competente una Concessione Demaniale Migliorativa per l'occupazione di beni demaniali (10.761,90 mq) nonché l'autorizzazione alla realizzazione delle opere di recupero e potenziamento delle strutture esistenti

consistenti nella demolizione dei moli esistenti, nella rimozione dei pontili galleggianti esistenti, nella rimozione dei pali esistenti, nel rafforzamento e innalzamento della scogliera esistente con formazione di percorso pedonale sulla sommità, nel dragaggio del canale di accesso e del porto.

Nella "Relazione tecnico illustrativa" depositata e pubblicata nel sito del Ministero con riferimento ai lavori necessari per dare seguito alla concessione ha indicato di essere in possesso dei seguenti atti di assenso/autorizzazioni:

- il Commissariato Italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca ha espresso parere favorevole con nota prot. 30/18 del 4/05/2018;
- autorizzazione paesaggistica n. AP22/2018, emessa dal Comune di Castelletto sopra Ticino, nel quale si è dato atto che "l'intervento è migliorativo del quadro paesaggistico";
- l'Agenzia del Demanio Filiale Piemonte e Valle d'Aosta ha dato il proprio "nulla osta" all'esecuzione dei lavori con nota prot. 2018/6517/DR-TO del 28/05/2018;
- la Regione Piemonte — Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha rilasciato, con propria Determinazione n. 1701 del 11/06/2018, ai fini idraulici, il "nulla osta" con prescrizione e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione, con specifico riferimento agli interventi di "variazione della quota del molo foraneo e relativo consolidamento";
- in data 16/10/2018 l'Unione dei Comuni Collinari del Vergante ha rilasciato alla società TECHBAU HOLDING S.r.l. la Concessione Demaniale Migliorativa recante l'impegno da parte della società di "eseguire, a sua cura e spese, tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione";
- in data 07/09/2018 è stata presentata la SCIA (n ° 233/2018) per gli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel recupero e miglioramento delle strutture esistenti presso l'ex Cantiere Nautico CM tra i quali il rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente e la riqualificazione ambientale del bosco demaniale;
- nel corso dell'esecuzione degli interventi è stata richiesta una variante al progetto autorizzato (SCIA n ° 13/2019) consistente nella modifica della quota sommitale della scogliera, con l'innalzamento da 194,95 m. s.l.m. a 196,80 m. s.l.m., e della pendenza della ripa. La modifica richiesta è stata oggetto di un atto aggiuntivo alla Concessione migliorativa CST/M/07 del 16/10/2018 -RCD n.372/A;
- per la realizzazione della variante riguardante l'innalzamento della scogliera, la società, in data 15/02/2019, ha inoltre ottenuto l'Autorizzazione paesaggistica n. AP94/2018, emessa dal Comune di Castelletto sopra Ticino.

Con riferimento al presente procedimento il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 0023885 del 11/08/2020, ha evidenziato che:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 0040164 del 29/05/2020, aveva comunicato alla TECHBAU HOLDING S.r.l. l'esito delle valutazioni del procedimento avviato ai sensi dell'art. 29, Sistema sanzionatorio, del D.Lgs. 152/2006, stante quanto comunicatogli dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte, ossia che le opere di cui trattasi sono risultate essere state già eseguite "... senza la prescritta verifica di assoggettabilità a VIA...", assegnando di conseguenza alla predetta Società "...un termine di 60 gg...per presentare un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006...".
- "l'area di intervento ricade interamente nella fascia di rispetto del lago definita ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b..." e "la parte ovest dell'area di progetto, in seguito ai rilievi effettuati, risulta classificabile come boscata ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. del 18.05.2001 n. 227 (...); dell'articolo 3 della L.R. del 10.02.2009 n. 4 (...)" e, pertanto, soggetta al vincolo paesaggistico di cui al medesimo art. 142, comma 1, lett. g); - "Al contrario il Proponente dichiara che" "...non

sono invece presenti beni tutelati ai sensi degli artt. 10 e 136 del Codice." ricordando che l'intervento di cui trattasi "...ha ottenuto le autorizzazioni paesaggistiche n. AP22/2018 e n. AP94/2018 in correlazione alla presenza della fascia di rispetto del lago e per l'area boscata..."

- si richiedeva alla Regione Carabinieri Forestale Piemonte, alla Soprintendenza ABAP di Novara e al Comune di Castelletto Sopra Ticino, informazioni e specifiche in merito alla conformità delle opere alle autorizzazioni paesaggistiche acquisite dal Proponente.

Ai fini dell'istruttoria tecnica, è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale di cui all'art.7 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari all'espressione unitaria e coordinata delle osservazioni regionali e di quelle pervenute dai soggetti istituzionali territorialmente interessati e dal pubblico.

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi del citato Accordo procedimentale, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura in oggetto alla cui seduta sono stati convocati i seguenti soggetti istituzionali interessati di cui all'art 9 della l.r. 40/1998: Comune di Castelletto Sopra Ticino; Gestione Associata Bacino demaniale lago Maggiore della Provincia di Novara; Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como; Commissariato Italiano per la Convenzione Italo-Svizzera sulla pesca; AIPO, Soprintendenza Archeologica e Paesaggistica per le Province di Biella, Novara, Verbania Cusio Ossola e Vercelli; Provincia di Novara; ASL di Novara; Regione Carabinieri Forestale Piemonte (Stazione di Oleggio), Agenzia del Demanio Piemonte e Valle d'Aosta e unitamente all'ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico scientifico dell'Organo tecnico regionale, i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica, nonché quelli del Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania .

La Conferenza si è riunita in un'unica seduta il 3 Settembre 2020 (di cui si allega il verbale).

In occasione dell'incontro il Proponente avvalendosi di consulenti ha motivato la richiesta di attivazione del procedimento al Ministero e avvalendosi di un elaborato di sintesi proiettato ai presenti ha illustrato le azioni e i lavori che caratterizzano l'intervento; individuando il porticciolo turistico (darsena), i lavori eseguiti a seguito del rilascio della concessione migliorativa e quelli argomento della presente procedura ambientale, illustrando, in particolare, i profili oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, consistenti – “così come indicato dal MATTM nella nota tecnica prot. n. 0012509 del 21.2.2020 – nel solo innalzamento della scogliera”, L'elaborato di sintesi proiettato dal proponente è stato acquisito agli atti ed allegato al verbale della Conferenza di Servizi

Durante la sopraccitata riunione della Conferenza di Servizi, in base a quanto previsto dall'Accordo procedimentale e dalla d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010:

- a) è stato reso disponibile il contributo del Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania di cui alla nota riportata in seguito prot. 40286 del 19/08/2020;
- b) è stata resa disponibile la nota della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei prot. 76246 del 20/08/2020 che comunica l'assenza di competenza relativa all'opera in oggetto;
- c) è stata resa disponibile la nota della Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere prot. 9061 del 1/09/2020 dove si osserva che l'intervento in esame non presenta aspetti che coinvolgono competenze del Settore scrivente;
- d) a riguardo degli atti di assenso richiamati nella “Relazione tecnico illustrativa” è stato ricordato che la documentazione di progetto, quella attestante lo stato di fatto del luogo prima dell'esecuzione dei lavori e gli stessi atti di espressione, non sono depositati/pubblicati nell'ambito presente

procedimento all'indirizzo internet del Ministero dell'Ambiente;

e) è stato chiesto a tutte le Amministrazioni invitate alla Conferenza di esprimere il proprio contributo, anche quelle che hanno già in passato espresso il proprio parere;

f) sono state poste domande di chiarimento in merito alle caratteristiche del porticciolo turistico prima e dopo la concessione demaniale, a lavori eseguiti (utenza, attività, numero posti barca, caratteristiche unità di navigazione ospitate.....), uno schema di funzionamento della struttura nel suo complesso (sistema acqua-terra-servizi per la navigazione), i servizi offerti (raccolta acque reflue, oleose raccolta oli esausti- raccolta rifiuti solidi, accumulatori...), una panoramica sulle fonti di inquinamento e le problematiche di inquinamento in caso di esondazione, sull'esistenza di un piano/programma di manutenzione dei beni/strutture interessati;

g) non essendo valutabili le implicazioni ambientali dovute alla fase di "cantiere" sono state poste domande di chiarimento in merito ai rifiuti ottenuti dalla demolizioni delle opere preesistenti, (riutilizzo /smaltimento) sui materiali rimossi e quelli utilizzati, un'analisi relativa alla matrice acque ed alle componenti biotiche, in riferimento agli eventuali impatti in corso d'opera e alle differenze tra ante operam e post operam, un'analisi degli habitat di interesse presenti in acqua e nelle aree boscate; un'analisi dei sedimenti e del substrato che caratterizzano i fondali prima e dopo l'intervento; sui possibili rischi ambientali derivati dalla rimozione/movimentazione dei sedimenti con lavori di dragaggio, rimozione degli ancoraggi dei pontili galleggianti e dei pali esistenti,

h) per quanto riguarda la fase di "esercizio" del porticciolo sono state poste domande di chiarimento in merito alle possibili fonti di inquinamento e se si prevedono nuove destinazione o attività lavorative che generano un incremento dei rischi ambientali;

i) il Proponente alle domande poste ha dato puntuali chiarimenti riportati sul verbale allegato al presente atto, trasmesso nelle sua interezza ai soggetti invitati con nota prot. 43426 del 14/09/2020.

Dalla documentazione depositata e a seguito dei chiarimenti pervenuti in sede di Conferenza di Servizi è emerso che:

1) l'opera in oggetto risulta già esistente: la sua realizzazione risalirebbe al periodo tra dicembre 2018 e marzo 2019. Ciò costituisce un aspetto fondamentale, in quanto rende la presente procedura del tutto eccezionale rispetto alle usuali finalità di verifica della necessità di assoggettare o meno a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) il progetto di un'opera e non la stessa già realizzata;

2) sulla scorta di quanto indicato, la presente istruttoria è circoscritta a quanto indicato nel titolo progettuale in oggetto e nella nota tecnica prot. n. 0012509 del 21.2.2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ovvero al "...solo intervento di consolidamento ed innalzamento della scogliera in quanto valutato come estensione del molo preesistente...". A rigore, non risultano quindi da considerarsi nelle valutazioni di competenza altre attività e strutture annesse a quella in esame e non costituenti "scogliera", ancorché contestuali e presumibilmente direttamente collegate o funzionali a quest'ultima, quali ad esempio interventi di demolizione e rimozione di moli e pontili ed eventuali strutture sostitutive, lavori e strutture funzionali alla manutenzione delle aree portuali e logistiche, tagli e sfoltimenti alla vegetazione e pulizia di aree ripariali, interventi di piantumazione in aree di proprietà e demaniali;

3) in relazione all'opera in oggetto, mancandone agli atti la documentazione progettuale complessiva nonché prove documentali inerenti la fase di realizzazione, risulta difficile comprendere, a posteriori, gli impatti determinati dalla realizzazione della stessa in fase di cantiere; analogamente risulta velleitario un confronto fra lo stato dei luoghi ante operam e lo stato e gli impatti potenzialmente determinati dalla struttura post operam e in corso di esercizio attuale e futuro; pertanto, è palese come non vi sia possibilità concreta e sostenibile di reale verifica sul campo di elementi informativi a potenziale rilevanza ambientale deducibili dalla documentazione o emersi in fase istruttoria ed in Conferenza dei Servizi.

4) analogamente, risulta non verificabile, ex post, se le asserite mitigazioni degli impatti generati dalla realizzazione siano state coerenti con qualsivoglia indicazione o prescrizione di parte pubblica

finalizzata a prevenire impatti non necessari o non accettabili connessi alla cantierizzazione dell'opera stessa.

5) in base ai documenti presentati ed alle risultanze della sopracitata Conferenza dei Servizi, non può che prendersi atto dell'opera così come attualmente esistente e non ci si può pronunciare su fondamentali aspetti di pertinenza ambientale non documentati e non documentabili a posteriori. A tal riguardo tuttavia, pur tenendo conto del limitato grado di dettaglio e di completezza progettuale formalmente richiesto in una procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. quale quella in oggetto, nel caso in specie non si può non osservare che l'opera eseguita ha probabilmente alla base una progettazione di livello superiore quale quella esecutiva o definitiva da cui, se resa disponibile, si sarebbe potuto attingere per lo svolgimento di un'istruttoria più approfondita.

Precedentemente e successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 3 settembre 2020 sono pervenute le seguenti osservazioni degli Enti locali e dei soggetti istituzionali interessati:

- la nota prot. 40286 del 19/08/2020 del Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania dove, richiamati i pareri espressi con D.D. n° 1701/A1817A del 11/06/2018 e D.D. n° 151/A1817A del 18/01/2019 si evidenzia che il progetto realizzato, vista la tipologia di intervento, le dimensioni in gioco rispetto alla situazione originaria nonché tenendo in considerazione gli interventi effettuati anche a terra e in particolare la funzionalità di un molo foraneo, non sia da sottoporre alla Valutazione di Impatto Ambientale”;

- la nota prot. 2994 in data 3/09/2020 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore dove:

si prende atto che l'intervento proposto è già stato effettuato senza il previo parere dell'Ente Parchi in materia di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009;

considerato che l'intervento in oggetto è localizzato in Comune di Castelletto Ticino (NO), a una distanza di circa 600 m dalla ZSC-ZPS IT1150004 “Canneti di Dormelletto”, Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto e di circa 1 km dalla ZSC-ZPS IT1150001 “Valle del Ticino”, Parco naturale del Ticino;

visti il D.P.R. 357/97 e s.m.i., la L.R. 19/2009 e s.m.i., la D.G.R. 54-7409 del 07.04.2014 e s.m.i e le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS IT1150004 "Canneti di Dormelletto", approvate con D.G.R. n. 31-3388/2016 e della ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino", approvate con D.G.R. n. 53-4420/2016;

si ritiene che l'intervento di innalzamento e consolidamento della scogliera e relative opere, così come indicato nella documentazione presentata dal proponente Società Techbau Holding S.r.l., sia compatibile con il regime di tutela ambientale vigente nell'Area Protetta e non deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza.

Viene però rilevato che l'intervento è suscettibile di causare incidenze dirette sulla vicina Rete Ecologica della Provincia di Novara estesa lungo il corso del torrente Norè ed a sua volta vicina ai due siti Natura 2000 di cui sopra gestiti dall'Ente Parchi.

In funzione di tale corridoio ecologico, con particolare riferimento al previsto rimboschimento nell'area di vegetazione igrofila a ovest della scogliera, si riportano di seguito delle indicazioni che si invita a rispettare relative alle modalità di esecuzione e manutenzione dei previsti ripristini vegetazionali:

a) la messa a dimora delle piantine erbacee e forestali dovranno essere condotte nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile. Le piantine forestali impiegate dovranno essere dotate di pane di terra ed avere altezze di 50-70 cm. Il terreno di messa a dimora di ciascuna piantina forestale dovrà essere pacciamato con lettiera reperibile in loco o appositi dischi pacciamanti in materiale biodegradabile. Qualora nell'area sia accertata la presenza della nutria (*Myocastor*

coypus) ognuna delle piantine forestali dovrà essere dotata di protezioni di plastica per gli erbivori alte non meno di 60 cm e di n. 2 tutori di bambù o di legno, con altezza fuori terra di almeno 80 cm, che dovranno essere rimossi e smaltiti subito dopo il quinto anno di vita delle piantagioni;

b) la riuscita degli impianti di *Carpinus betulus* nella porzione asciutta del bosco, di *Alnus glutinosa* nella zona vicino al torrente Norè e di *Iris pseudacorus*, *Acorus calamus* e *Carex riparia* nelle aree ripariali dovrà essere garantita operando le necessarie cure colturali per i primi 5 anni di vita delle piantagioni. Tali cure consisteranno in eventuali interventi di irrigazione di soccorso, in almeno n. 3 tagli di ripulitura/anno da operare durante la stagione vegetativa e nei necessari risarcimenti, ovvero nella sostituzione delle piantine non attecchite;

- la nota prot. 80121 in data 8/09/2020 del Settore regionale Territorio e Paesaggio dove: richiamata la passata corrispondenza con il Comune di Castelletto Sopra Ticino e la Soprintendenza competente per territorio, - preso atto che le opere oggetto del presente procedimento di verifica erano state a suo tempo legittimamente rilasciate dal Comune di Castelletto Sopra Ticino, previo parere vincolante della Soprintendenza, le autorizzazioni paesaggistiche AP 22/2018 e AP 94/2018; visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, e la l.r. 32/2008, art. 3;

rilevato che ai fini della formulazione delle osservazioni ora richieste occorre fare rinvio alle suddette autorizzazioni, tenendo conto delle valutazioni in allora formulate in merito alla conformità dell'intervento alle norme prescrittive di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte dello stesso Ppr, nonché in merito alla complessiva compatibilità paesaggistica dell'intervento;

rilevato che le valutazioni suddette sono state effettuate dall'Amministrazione comunale e dalla competente Soprintendenza, in sede di rilascio delle autorizzazioni sopra menzionate, che potranno quindi formulare eventuali osservazioni;

"si comunica che, per le considerazioni sopra espresse, il Settore scrivente non ha pertanto titolo a intervenire nel procedimento di cui all'oggetto";

- la nota prot. 52137/20 in data 11/09/2020 dell'A.S.L. di Novara dove si ritiene che il progetto possa essere escluso dal procedimento di VIA con la seguente prescrizione: "dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario al fine di salvaguardare la qualità delle acque del lago Maggiore, in considerazione della vicinanza della darsena a zone di balneazione";

- la nota prot. 24157 in data 14/09/2020 del Comune di Castelletto Sopra Ticino dove in relazione alla procedura in oggetto l'Ente esprime il proprio contributo dando atto che nulla-osta e che non vi sono osservazioni da apportare;

- la nota in data 16/09/2020 dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta - Servizi Territoriali, dove conferma il nulla-osta espresso a suo tempo nella nota prot. n.2018/6517/DR-TO del 28/05/2018;

- la nota prot. 74011 in data 17/09/2020 dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ARPA Piemonte, dove in qualità di supporto tecnico scientifico della Regione evidenzia le carenze documentali sia in termini di dettaglio progettuale degli interventi, sia in termini di valutazione degli impatti sulle diverse componenti ambientali.

Nelle conclusioni istruttorie evidenzia che se pur il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è relativo unicamente all'innalzamento e consolidamento della scogliera la valutazione degli impatti cumulativi dovrebbe essere riferita all'infrastruttura nel suo complesso.

Rileva una carenza documentale che rende complessa una valutazione adeguata degli effettivi impatti potenziali dell'opera :

- 1) non si evince se l'intervento abbia previsto un aumento dei posti barca o un differente dimensionamento degli stessi;
- 2) non vi è evidenza se le opere abbiano previsto movimentazione dei sedimenti o attività di dragaggio, e nel caso se sia stata effettuata una valutazione del rischio derivante dalla potenziale presenza di inquinanti nei limi della darsena oggetto dell'eventuale movimentazione/ dragaggio;
- 3) manca nella documentazione presentata un disciplinare che indichi e definisca la manutenzione dell'infrastruttura, dei servizi annessi e delle modalità di gestione dei rifiuti in fase di esercizio e nel contempo garantisca una gestione ambientalmente compatibile dell'opera;
- 4) manca una valutazione delle pressioni sulle componenti ambientali ed ecosistemiche. derivanti dalla fruizione infrastruttura (numero e tipologia delle imbarcazioni) Non è presente un'analisi del moto ondoso generato dai natanti e il suo impatto sugli habitat tutelati nei siti natura 2000 limitrofi;

- la nota prot. 83853 in data 18/09/2020 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, dove si indicano le carenze progettuali e gli impatti sulle diverse componenti ambientali indicate da ARPA e dove si rileva quanto segue:

1) in riferimento alla documentazione depositata ed in particolare a non meglio precisato "dragaggio del canale di accesso e del porto" previsto in fase di realizzazione della nuova scogliera (rif. Studio preliminare Ambientale pagg. 7-8) si prende atto delle dichiarazioni del proponente circa la mancata effettuazione di tale attività, che in fase esecutiva sarebbe stata ritenuta non necessaria, e dello svolgimento invece di una modesta attività di dragaggio presso la foce del Rio Noré (adiacente ma distinta dalla scogliera in oggetto): in merito tuttavia si osserva che tali asserzioni non sono attualmente verificabili, né lo sono quelle che indicherebbero, rispetto alla residuale attività di dragaggio svolta, il rispetto di tutte le prescrizioni espresse ante operam dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo-Svizzera sulla Pesca nel proprio parere vincolante, risultato positivo con condizioni. Peraltro, è lecito domandarsi come mai la principale attività di dragaggio, prevista e non svolta, sia stata comunque indicata in una documentazione presentata a posteriori. Pertanto, attenendosi alla documentazione agli atti e con esclusivo riferimento alla scogliera, rimane indeterminata nei quantitativi e nella localizzazione l'attività di movimentazione del fondo eventualmente svolta presso la stessa, così come le eventuali indagini di caratterizzazione svolte sul relativo sedimento e le misure poste in essere per limitare la dispersione nella colonna d'acqua di quest'ultimo, che, per inciso, si rammenta essere contaminato da vari inquinanti in tutto il lago Maggiore, ancorché in misura molto variabile da luogo a luogo;

2) .non risulta agli atti un bilancio quantitativo in metri cubi di tutti i materiali (massi di cava, inerti di recupero, cemento, altri eventuali materiali inerti e non inerti) utilizzati per realizzare la nuova sezione di scogliera della darsena; non risulta peraltro indicata la tipologia e l'origine di detto materiale, né se esso risultasse compatibile per l'utilizzo adottato; analogamente non risulta indicazione quali-quantitativa dei materiali di risulta della fase di cantiere, né del destino di questi ultimi una volta asportati;

3) non risulta evidente dalla documentazione agli atti se nella nuova scogliera siano inseriti o collegati sotto-servizi quali impianti elettrici e condotte idriche o fognarie, punti di raccolta e smaltimento di rifiuti o reflui dei natanti (ad es. acque di sentina, acque nere, oli esausti e residui di carburante); al riguardo il Proponente ha dichiarato la sola presenza di collegamenti elettrici e la fornitura di acqua potabile, nonché due condotte relative ad un impianto geotermico già autorizzato; parimenti il Proponente ha escluso attività di manutenzione ordinaria dei natanti e di raccolta e smaltimento dei relativi residui presso la struttura in esame; si prende atto di tali informazioni, pervenute ad opera già esistente e senza documentazione a corredo;

4) in riferimento agli aspetti paesaggistici connessi alle opere oggetto del presente procedimento, sono state legittimamente rilasciate dal Comune di Castelletto sopra Ticino, previo parere

vincolante della Soprintendenza competente per territorio, le autorizzazioni paesaggistiche AP 22/2018 e AP 94/2018; pertanto, ai sensi della normativa vigente, non si ha titolo ad esprimere osservazioni in merito, che potranno essere eventualmente formulate dalle suddette Amministrazioni;

5) la scogliera in esame, sita a poche decine di metri dall'immissione nel L. Maggiore del Rio Noré, risulta interclusa, a distanza di alcune centinaia di metri, fra due Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000, rispettivamente ad Ovest il SIC-ZPS IT1150004 "Canneti di Dormelletto", ad Est il SIC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino". Non sono quindi presumibili interferenze dirette fra la scogliera in oggetto e le summenzionate Aree Protette; si osserva tuttavia che, ai fini della modifica della pendenza e della quota sommitale della scogliera, con innalzamento dai precedenti 194,95 m. s.l.m. agli attuali 196,80 m. s.l.m., è stata asportata tutta la vegetazione sviluppatasi nei decenni sulla scogliera stessa, il che si configura, di fatto, come potenziale interruzione e sottrazione di habitat ripariale, ancorché caratterizzato da forte impronta antropica, per avifauna, ittiofauna, batracofauna ed erpetofauna, con potenziale coinvolgimento anche di specie di interesse conservazionistico, data la prossimità delle succitate Aree Protette. In un sopralluogo effettuato in data 20 agosto 2020 da ARPA Piemonte, volto a verificare post operam la natura degli interventi di riqualificazione ambientale riportati a pag. 17 dello Studio preliminare Ambientale, è emerso che, limitatamente a quanto attiene la fascia ripariale lacustre comprendente la scogliera e le aree boscate immediatamente adiacenti la foce del Rio Noré, risultano effettivamente eseguiti, come dichiarato, interventi di pulizia dalla vegetazione infestante e dai rifiuti di un'area a prevalente vegetazione igrofila (saliceto) e la piantumazione, ai margini di quest'ultima, di alcuni esemplari di *Carpinus betulus*, ma non vi è riscontro del posizionamento o del tentativo di far attecchire essenze ripariali quali *Carex* spp. tra il Rio Noré e la scogliera, così come espresso nello Studio Ambientale e in sede di Conferenza dei Servizi. Risulta comunque mancante documentazione progettuale esecutiva che consenta di verificare la localizzazione dei nuclei vegetazionali impiantati, il relativo sesto di impianto e la quantificazione degli individui per specie. Aspetto rilevante per i suoi eventuali riflessi anche sulle Aree Protette risulta il rinvenimento da parte di ARPA Piemonte, lungo il tratto iniziale della scogliera, di due piccoli nuclei di *Fallopia (Reynoutria) japonica*, specie esotica fortemente invasiva inserita nella Black List-Management List della Regione Piemonte (D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076) la quale necessita di misure di contenimento e, per aree circoscritte, di interventi di eradicazione;

6) l'intervento in oggetto è stato effettuato senza il preventivo parere dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, competente in materia di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009. A tal riguardo si fa presente che il medesimo Ente, con nota prot. n. 2994 del 3 settembre 2020, ha comunicato come l'intervento in esame, pur non richiedendo l'attivazione di una procedura di Valutazione d'Incidenza in relazione alle due Aree Protette di cui sopra, sia tuttavia suscettibile di causare incidenze dirette sulla vicina Rete Ecologica della Provincia di Novara, estesa lungo il corso del Rio Noré e molto prossima alle stesse. Pertanto si ritiene che, a tutela di tale corridoio ecologico, il previsto rimboschimento nell'area di vegetazione igrofila a ovest della scogliera richieda modalità di esecuzione e attività di manutenzione dei ripristini vegetazionali aderenti alle indicazioni espresse al riguardo dal predetto Ente di Gestione.

In conclusione, alla luce della documentazione disponibile e fatto salvo tutto quanto rilevato in premessa e sopra espresso, si ritiene che, sotto il profilo ambientale, le sole mitigazioni proponibili riguardo gli eventuali impatti nella fase di esercizio dell'opera in oggetto, ormai esistente, siano le seguenti:

a) l'effettuazione di un rilievo floristico vegetazionale volto a verificare la presenza di entità vegetali alloctone e il loro grado di diffusione lungo la scogliera e nell'area compresa tra la stessa ed il Rio Noré, in base al quale redigere un piano di gestione, comprendente anche un piano di monitoraggio

di durata almeno quinquennale, finalizzato ad evitare l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali esotiche ed invasive con particolare riferimento alle entità annoverate negli elenchi della D.G.R. della Regione Piemonte n. 24-9676 del 24/05/2019;

b) la predisposizione di un piano di intervento rapido per il contenimento di eventuali versamenti, anche accidentali, di prodotti e sostanze inquinanti da parte di natanti ancorati o transitanti nell'area lacustre protetta dalla scogliera;

c) una progressiva ma tangibile riduzione di artificialità della scogliera prospiciente il lago e la darsena, attraverso la ricostruzione di una residua vegetazione riparia mediante l'impianto ed il mantenimento, almeno laddove vi sia minor esposizione diretta al moto ondoso, di elofite autoctone e comunque specie vegetali riparie autoctone, da realizzarsi attraverso l'utilizzo di idonee tecniche di ingegneria naturalistica.

A seguito del deposito del progetto da parte del MATTM, non sono pervenute alla Regione Piemonte osservazioni da parte del pubblico.

Preso atto che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, Servizio V, con nota prot. 26956 del 16/09/2020, ha inviato il proprio parere sul procedimento alla Direzione competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare (MATTM)), dove si esprime "la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale".

Considerati i limiti di espressione del presente procedimento di assoggettabilità a VIA di competenza statale, relativi ai soli lavori già eseguiti di

"Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera in Comune di Castelletto sopra Ticino in attuazione delle previsioni della concessione demaniale migliorativa rilasciata, ovvero:

- il "rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente con massi ciclopici;
- la "realizzazione di un percorso di manutenzione sulla sommità della scogliera";
- le "opere di miglioramento boschivo".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d g r. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 19 del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i;
- l'art 10 della Legge regionale n. 40/1998 e s.m.i.;
- la d.g.r n. 53-13549 del 16 marzo 2010 "Assenso ai sensi dell'art. 8 bis della .r. 34/199 all'accordo approvato in sede di Conferenza Permanente Regione- Autonomie locali, concernente la partecipazione al procedimento nazionale di verifica di assoggettabilità alla valutazione d impatto ambientale";
- Visti:
- i resoconti verbali delle riunioni di Organo Tecnico Regionale e di Conferenza di Servizi svoltesi entrambi in data 3 settembre 2020;
- la nota prot. 40286 del 19/08/2020 del Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania;

- la nota prot. 2994 in data 3/09/2020 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore;
- la nota prot. 52137/20 in data 11/09/2020 dell'A.S.L. di Novara;
- la nota prot. 24157 in data 14/09/2020 del Comune di Castelletto Sopra Ticino;
- la nota in data 16/09/2020 dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta - Servizi Territoriali;
- la nota prot. 74011 in data 17/09/2020 dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ARPA Piemonte;
- la nota prot. 83853 in data 18/09/2020 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.


determina

- di esprimere secondo le modalità previste dall'Accordo procedimentale di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010, l'osservazione unitaria regionale così come rappresentata in premessa, con riferimento del progetto di "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera in attuazione delle previsioni contenute in concessione demaniale migliorativa della darsena in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO)", presentato da "Società Techbau Holding S.r.l.", nel Comune di Comune di Castelletto Sopra Ticino;
- di corredare la succitata osservazione unitaria di un'analisi complessiva delle criticità procedurali e di specifici suggerimenti inerenti le possibili azioni di mitigazione definite nell'istruttoria tecnica condotta e sopra rappresentate;
- di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare unitamente e al proponente, la società "Società Techbau Holding S.r.l."

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013,

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino

Allegato



VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI AI FINI ISTRUTTORI - RIUNIONE DEL 3.09.2020

Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ex art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto denominato "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera in attuazione delle previsioni contenute in concessione demaniale migliorativa della darsena in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO)". Cod. 5VRN-2020. Proponente: "Società Techbau Holding S.r.l."./ **Espressione unitaria delle osservazioni ai sensi della d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010**

In data 6 agosto 2020 è pervenuta alla Regione Piemonte la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del mare (MATTM), prot. n. 73704, relativa alla presentazione da parte della Società Techbau Holding S.r.l. dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'oggetto.

Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità, secondo quanto stabilito dall'accordo di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010, la Regione esprime le proprie osservazioni a conclusione di apposita istruttoria, finalizzata all'espressione unitaria e coordinata delle osservazioni regionali e di quelle pervenute dai soggetti istituzionali territorialmente interessati.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale di cui alla d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.1999, ha individuato quale struttura regionale preposta alla fase istruttoria la "Direzione Opere pubbliche, difesa suolo, protezione civile, trasporti e logistica".

Con atto D.D. 2146 /A1800A/ 2020 del 11/08/2020 del Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa suolo, protezione civile, trasporti e logistica è stato nominato responsabile del procedimento il dirigente del Settore investimenti trasporti e infrastrutture, ruolo attualmente ricoperto dall'Ing. Michele Marino, ed assegnata la responsabilità dell'istruttoria all'Arch Luciano Palù.

Con nota del Settore regionale Investimenti trasporti e infrastrutture, prot. 39836 del 17/08/2020, è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi relativa all'istruttoria in argomento.

Ciò premesso,

oggi, Giovedì 3 Settembre 2020, alle ore 11,00 - mediante "collegamento da remoto", connettendosi al link: <https://join.skype.com/hQIAU7UwfhqN>, si è riunita la C.d.S., sono presenti i rappresentanti delle Strutture regionali e delle Amministrazioni indicate nell'allegato foglio presenze che costituisce parte integrante del presente verbale (Allegato 1).

Sono pervenute le seguenti deleghe:

- la nota prot. 76174 del 20/08/2020 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio con la quale si nomina il Dott. Vincenzo Pellegrino quale referente unico di Direzione.

Introduce l'incontro il responsabile del procedimento ricordando che ai sensi dell'art 19 comma 4 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. la Regione Piemonte deve esprimersi sull'intervento trasmettendo il proprio provvedimento al Ministero competente entro 45 giorni a far data dal 6 agosto 2020, ovvero entro il 20 settembre 2020.

Quale inquadramento introduttivo vengono ricordati i contenuti della nota della richiesta di attivazione del procedimento inviata dal Proponente al Ministero (Prot MATTM in entrata n. 60399 del 31/07/2020) in data 27/07/2020, dove si evidenzia che:

- la società ha proposto la realizzazione a propria cura e spese, di alcuni interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria della darsena, nel loro complesso finalizzati al recupero delle strutture esistenti ed al miglioramento della fruibilità e della protezione del cantiere nautico e della darsena medesima; in particolare, la scogliera di protezione della darsena versava (prima della realizzazione dei lavori) in stato di rovina a causa della vegetazione infestante che aveva causato il dissesto della massicciata rendendola inutilizzabile per il contenimento delle onde del lago;

- la società ha ottenuto con vari atti dall'Autorità demaniale competente una Concessione Demaniale Migliorativa per l'occupazione di beni demaniali (10.761,90 mq) nonché l'autorizzazione alla realizzazione delle opere di recupero e potenziamento delle strutture esistenti consistenti nella demolizione dei moli esistenti, nella rimozione dei pontili galleggianti esistenti, nella rimozione dei pali esistenti, nel rafforzamento e innalzamento della scogliera esistente con formazione di percorso pedonale sulla sommità, nel dragaggio del canale di accesso e del porto;
- il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, al punto 2.h denominata *"modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)"* di un'opera inclusa nel punto 2.f dell'allegato II-bis denominata *"porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri"* prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA viene proposta dalla società in ottemperanza ed in attuazione a quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con provvedimento prot. n. 40164 del 25.5.2020, reso a seguito del deposito di scritti difensivi ex art. 18 della L. 869/1981 relativamente al verbale di accertamento e di contestazione n. 14/2019, elevato della Regione Carabinieri Forestale Piemonte, recante contestazione per *"l'aver commesso violazione di cui all'art. 29 c.4 del D.Lgs 152/2006 sanzionato dall'articolo medesimo, per aver realizzato un progetto senza la prescritta verifica di assoggettabilità a VIA (...)"*.

Viene poi ricordata la nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 0023885 del 11/08/2020, soffermandosi dove evidenzia che:


-il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 0040164 del 29/05/2020, aveva comunicato alla TECHBAU HOLDING S.r.l. l'esito delle valutazioni del procedimento avviato ai sensi dell'art. 29, Sistema sanzionatorio, del D.Lgs. 152/2006, stante quanto comunicatogli dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte, ossia che le opere di cui trattasi sono risultate essere state già eseguite *"... senza la prescritta verifica di assoggettabilità a VIA..."*, assegnando di conseguenza alla predetta Società *"...un termine di 60 gg...per presentare un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006..."*.

- *"l'area di intervento ricade interamente nella fascia di rispetto del lago definita ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b..."* e *"la parte ovest dell'area di progetto, in seguito ai rilievi effettuati, risulta classificabile come boscata ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. del 18.05.2001 n. 227 ("Orientamento e modernizzazione del settore forestale")*; dell'articolo 3 della L.R. del 10.02.2009 n. 4 (*"Gestione e promozione economica delle foreste"*) e, pertanto, soggetta al vincolo paesaggistico di cui al medesimo art. 142, comma 1, lett. g); - *"Al contrario il Proponente dichiara che" "...non sono invece presenti beni tutelati ai sensi degli artt. 10 e 136 del Codice..."* ricordando che l'intervento di cui trattasi *"...ha ottenuto le autorizzazioni paesaggistiche n. AP22/2018 e n. AP94/2018 in correlazione alla presenza della fascia di rispetto del lago e per l'area boscata..."*

Con la medesima nota la Direzione generale del Ministero richiedeva alla Regione Carabinieri Forestale Piemonte, alla Soprintendenza ABAP di Novara e al Comune di Castelletto Sopra Ticino, informazioni e specifiche in merito alla conformità delle opere alle autorizzazioni paesaggistiche acquisite dal Proponente.

Viene fatto presente che nella "Relazione tecnico illustrativa" depositata il Proponente ha indicato di essere in possesso dei seguenti atti di assenso/autorizzazioni:

- il Commissariato Italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca ha espresso parere favorevole con nota prot. 30/18 del 4/05/2018;
- autorizzazione paesaggistica n. AP22/2018, emessa dal Comune di Castelletto sopra Ticino, nel quale si è dato atto che *"l'intervento è migliorativo del quadro paesaggistico"*;
- l'Agenzia del Demanio Filiale Piemonte e Valle d'Aosta ha dato il proprio *"nulla osta"* all'esecuzione dei lavori con nota prot. 2018/6517/DR-TO del 28/05/2018;



- la Regione Piemonte — Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha rilasciato, con propria Determinazione n. 1701 del 11/06/2018, ai fini idraulici, il "nulla osta" con prescrizione e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione, con specifico riferimento agli interventi di "variazione della quota del molo foraneo e relativo consolidamento";
- in data 16/10/2018 l'Unione dei Comuni Collinari del Vergante ha rilasciato alla società TECHBAU HOLDING S.r.l. la Concessione Demaniale Migliorativa recante l'impegno da parte della società di "eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione";
- in data 07/09/2018 è stata presentata la SCIA (n° 233/2018) per gli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel recupero e miglioramento delle strutture esistenti presso l'ex Cantiere Nautico CM tra i quali il rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente e la riqualificazione ambientale del bosco demaniale;
- nel corso dell'esecuzione degli interventi è stata richiesta una variante al progetto autorizzato (SCIA n° 13/2019) consistente nella modifica della quota sommitale della scogliera, con l'innalzamento da 194,95 m. s.l.m. a 196,80 m. s.l.m., e della pendenza della ripa. La modifica richiesta è stata oggetto di un atto aggiuntivo alla Concessione migliorativa CST/M/07 del 16/10/2018 -RCD n.372/A;
- per la realizzazione della variante riguardante l'innalzamento della scogliera, la società, in data 15/02/2019, ha inoltre ottenuto l'Autorizzazione paesaggistica n. AP94/2018, emessa dal Comune di Castelletto sopra Ticino.


A riguardo degli atti di assenso sopra richiamati si ricorda che la documentazione di progetto, quella attestante lo stato di fatto del luogo prima dell'esecuzione dei lavori e gli stessi atti di espressione, non sono depositati/pubblicati nell'ambito presente procedimento all'indirizzo internet del Ministero dell'Ambiente; si chiede pertanto a tutte le Amministrazioni invitate alla presente Conferenza di esprimere il proprio contributo, anche quelle che hanno già in passato espresso il proprio parere.

Vengono a seguito condivise:

- la nota del Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania prot. 40286 del 19/08/2020 dove recita "Visionato e analizzato il progetto già realizzato in oggetto, per quanto di competenza, vista la tipologia di intervento, le dimensioni in gioco rispetto alla situazione originaria nonché tenendo in considerazione gli interventi effettuati anche a terra e in particolare la funzionalità di un molo foraneo, questo Settore oltre ad avere già espresso i suoi pareri con D.D. n° 1701/A1817A del 11/06/2018 e successiva D.D. n° 151/A1817A del 18/01/2019 a parziale variazione della precedente (nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione) esprime il proprio contributo istruttorio ritenendo che l'intervento non sia da sottoporre alla Valutazione di Impatto Ambientale";
- la nota della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei prot. 76246 del 20/08/2020 che comunica l'assenza di competenza relativa all'opera in oggetto;
- la nota della Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere prot. 9061 del 1/09/2020 dove si osserva che l'intervento in esame non presenta aspetti che coinvolgono competenze del Settore scrivente.

Successivamente il Responsabile del procedimento invita il Proponente (responsabile e progettisti) a descrivere liberamente il progetto presentato al Ministero definendo le principali caratteristiche.

Il Proponente, nella figura del consulente ambientale Ing. Alessandra Preda, ha motivato la richiesta di attivazione del procedimento al Ministero e avvalendosi di un elaborato di sintesi proiettato ai presenti ha illustrato le azioni e i lavori che caratterizzano l'intervento; individuando il porticciolo turistico (darsena), i lavori eseguiti a seguito del rilascio della concessione migliorativa e quelli argomento della presente procedura ambientale, illustrando, in particolare, i profili oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, consistenti – così come indicato dal MATTM nella nota tecnica prot. n. 0012509 del 21.2.2020 – nel solo innalzamento della scogliera,



qualificato – dal medesimo Ministero - come un'estensione rispetto agli interventi di ripristino del preesistente molo.

Detto documento di presentazione viene reso disponibile dal Proponente e come concordato con i presenti viene allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato 2)

Il Responsabile del procedimento chiede se vi sono domande di chiarimento da porre ai Proponenti e invita i presenti ad esprimere osservazioni.

1) Il referente della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio evidenzia che per quanto riguarda i lavori ormai già eseguiti e conclusi da tempo, ad oggi non si possono fare appropriate valutazioni a posteriori.

Non sono valutabili le implicazioni ambientali dovute alla fase di "cantiere" e, in particolare:

- non si conoscono i quantitativi di rifiuti ottenuti dalla demolizioni delle opere preesistenti, le caratteristiche dei materiali, il loro eventuale riutilizzo ed il loro smaltimento;
- non si conoscono le caratteristiche e le quantità degli inerti rimossi, nonché dei materiali utilizzati per la ricostruzione della scogliera;
- non è presente un'adeguata analisi relativa alla matrice acque ed alle componenti biotiche, in riferimento agli eventuali impatti in corso d'opera e alle differenze tra *ante operam* e *post operam*,, un'analisi degli habitat di interesse presenti in acqua e nelle aree boscate, non sono state ricercate le relazioni delle specie animali e vegetali presenti con le protette non lontane dei Canneti di Dormelletto e de Parco del Ticino;
- non risulta un rilievo batimetrico con prospezioni geologiche e geotecniche dei sedimenti e del substrato che caratterizzano i fondali prima e dopo l'intervento;
- In relazione al tema bonifiche, l'area dei lavori non ricade all'interno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Pieve Vergonte di cui al DM del 10/01/2000, ma la sua collocazione al fondo del lago Maggiore, potrebbe essere interessata nei sedimenti da tracce della passata contaminazione. Detti sedimenti sono stati rimossi/movimentati con lavori di dragaggio, con la rimozione degli ancoraggi dei pontili galleggianti e dei pali esistenti, ma non è noto quale estensione e volumetria di sedimenti abbiano coinvolto detti dragaggi, come siano stati eseguiti e quale destino abbia avuto il materiale asportato.

Per quanto riguarda la fase di "esercizio" del porticciolo non si indicano le possibili fonti di inquinamento e se si prevedono nuove destinazione o attività lavorative che generano un incremento dei rischi ambientali.

Non risulta possibile comprendere quali sottoservizi siano annessi alla scogliera ed al pontile realizzato (sistema di raccolta reflui, allacciamenti elettrici, raccolta rifiuti, etc.)

Di tutti questi argomenti è opportuno avere chiarimenti, almeno per la parte che interessa il presente procedimento.

2) Il rappresentante di ARPA Piemonte comunica che il personale dell'Agenzia ha compiuto il sopralluogo previsto, in base al quale verrà formulato il parere chiesto.

E' emerso che nell'area tra la scogliera e il torrente Norè esiste un Carpineto, una flora e una fauna di interesse, l'area costituisce uno spazio di pregio ambientale degno di considerazione e di monitoraggio per il suo corretto mantenimento.

Nel sopralluogo sono state però rilevate azioni di disboscamento, la presenza di una tubazione non qualificata e specie vegetali invasive non autoctone.

3) Il Commissariato Italiano per la Convenzione Italo-Svizzera sulla Pesca, rappresentato da A. Calderoni, ricorda che il Commissariato si è espresso favorevolmente sui lavori di sistemazione del porticciolo ma il parere era condizionato, era subordinato all'attuazione di precise indicazioni e prescrizioni di cui non si ha ancora notizia di adempimento.

4) Il Dott. D. Mones dell'ASL di Novara ha ricordato che il porticciolo è vicino ad una zona balneabile e pertanto l'aspetto prima richiamato della movimentazione dei sedimenti è di particolare importanza per l'utenza e merita approfondimenti affinché le condizioni igienico - sanitarie non peggiorino.

5) Il referente dell'istruttoria propone ai progettisti di compiere alcune specificazioni di interesse non evidenziate nella documentazione depositata:

- le caratteristiche del porticciolo turistico prima e dopo la concessione demaniale, a lavori eseguiti (attività, numero posti barca, caratteristiche unità di navigazione ospitate.....) quale tipo di utenza ecc. ;

- individuazione beni demaniali/beni privati e schema di funzionamento della struttura nel suo complesso (sistema acqua-terra-servizi per la navigazione) ;

- i servizi offerti prima e dopo la concessione demaniale, a lavori eseguiti (raccolta acque reflue, oleose raccolta oli esausti- raccolta rifiuti solidi, accumulatori...), una panoramica sulle fonti di produzione dei rifiuti, modalità di smaltimento;

- dove sono collocati luoghi di controllo del porticciolo (cantiere/darsena) e i punti di raccolta dei rifiuti o di raccolta delle acque non bianche; e le possibilità di inquinamento in caso di esondazione;

- le possibili fonti di inquinamento e disturbo ambientale specialmente nella fase gestionale e incidentale del complesso (affondamento imbarcazioni, distruzione moduli galleggianti, sversamenti...);

- Elementi relativi alle seguenti domande: in un bilancio di trasformazione ambientale esiste un piano di manutenzione (art. 13, c1 lettera n del regolamento regionale n.13/2009) ? E' stata individuata la possibile durata delle strutture? In particolare di quelle galleggianti? Alla conclusione della "concessione migliorativa" la struttura in acqua potrà nuovamente essere data in concessione oppure si dovrà ripristinare lo stato dei luoghi?


Il Responsabile del procedimento, Ing. M. Marino, rilevata l'assenza di ulteriori osservazioni e domande chiede al Proponente e allo Staff di progettisti/consulenti presenti di dare ulteriori chiarimenti e una risposta ai quesiti posti.

a) L'Arch. G. Falcone a nome della società TECHBAU HOLDING S.r.l. ricorda che il procedimento attivato presso il Ministero – così come indicato dal medesimo MATTM con nella nota tecnica prot. n. 0012509 del 21.2.2020 - ha per oggetto il solo "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera in Comune di Castelletto sopra Ticino in attuazione delle previsioni della concessione demaniale migliorativa, ovvero 1- il "rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente con massi ciclopici; 2- "realizzazione di un percorso di manutenzione sulla sommità della scogliera"; 3- "opere di miglioramento boschivo"

L'arch. Falcone ribadisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del mare ha ritenuto che il solo innalzamento della scogliera sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA in quanto considerato un'estensione rispetto al ripristino del pre-esistente molo". Tutte le altre opere, invece, si sostanziano in interventi di manutenzione delle strutture esistenti, in quanto tali non soggette a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

In riscontro alle domande emerse nel corso della Conferenza, l'arch. Falcone precisa che la società TECHBAU HOLDING S.r.l. ha rilevato l'attività della precedente società "Cantiere Nautico CM", che risulta essere ancora in esercizio (salvo limitato periodo di sospensione dell'attività cantieristica, nelle more di realizzazione degli interventi manutentivi del preesistente insediamento).

L'attività svolta nell'ex area del "Cantiere Nautico CM" – a differenza di quanto effettuato nel passato - non prevede più le attività inquinanti proprie del cantiere nautico, quali, ad esempio, il servizio di rifornimento carburanti.



Il Proponente inoltre specifica i seguenti aspetti.

L'area privata è destinata esclusivamente ad attività direzionali non pertinenti ad attività produttive, ovvero uffici e alloggio del custode, ed in parte a cantiere nautico.

Nell'area demaniale in concessione sono stati previsti e realizzati, mediante la manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, quei lavori necessari per lo svolgimento delle attività di "rimessaggio imbarcazioni", ovvero ciò che rimane delle precedenti attività collegate alla nautica.

Il bacino esistente confinato dalla scogliera argomento del presente procedimento, a seguito della razionalizzazione funzionale dovuta al posizionamento dei pontili galleggianti e a seconda delle dimensioni delle imbarcazioni, permette di ospitare dai 75 ai 100 posti barca. Il possibile ormeggio riguarda unità di navigazione aventi una dimensione che varia dai 6-7 m ai 15 m.

I posti barca sono dotati delle sole prese per la ricarica elettrica e dell'acqua potabile e in detti punti non è previsto lo scarico delle acque reflue o di quelle oleose.

Non è prevista la sosta delle imbarcazioni con pernottamento a bordo.

Poichè non sono previste le attività proprie delle officine collegate alla nautica da diporto non è prevista la raccolta degli oli esausti o di altri rifiuti da manutenzioni delle imbarcazioni.

Vengono invece messi a disposizione punti di raccolta dei normali rifiuti urbani che vengono poi gestiti tramite il servizio di raccolta cittadina.

L'arch. Falcone ricorda che per lo svolgimento di tutte le attività manutentive realizzate sono stati chiesti i relativi permessi, come evidenziato nell'elenco allegato alla pratica ministeriale.

Ulteriormente, rammenta che l'area ubicata fra la scogliera e il torrente Norè non fa parte di quelle in regime di concessione, tranne che per la parte relativa alle tubazioni dell'impianto geotermico realizzato per il condizionamento degli uffici. La derivazione d'acqua del lago è stata regolarmente autorizzata.

Rimarca che l'area in questione era in condizioni di degrado e in adempimento delle prescrizioni comunali si è provveduto alla relativa pulizia nonché alla realizzazione dei lavori di sistemazione ambientale indicata.

Con riferimento alle attività di dragaggio previste nella concessione si precisa che non sono state effettuati interventi di dragaggio del fondo e del canale di accesso del porto in quanto nel corso dei lavori non se ne è riscontrata la necessità. Sono stati invece effettuati lavori di dragaggio lungo il torrente Norè per i quali sono stati eseguiti i campionamenti richiesti. Le analisi effettuate hanno mostrato assenza di contaminazione delle sabbie del fondo. Tali lavori non sono però oggetto del presente procedimento.

Si precisa inoltre che l'attività non è soggetta alle procedure antincendio; sono però presenti i presidi di sicurezza quali estintori e custode con presenza continuativa.

In riferimento alla richiesta di ARPA di analisi del moto ondoso, l'arch. Falcone precisa che l'innalzamento della scogliera è stato necessario proprio per interrompere in quel punto il moto ondoso a protezione della darsena e che le opere di mitigazione non potevano essere realizzate direttamente a ridosso della scogliera perché le piantumazioni sarebbero state danneggiate proprio dal moto ondoso.

Le piantumazioni sono quindi state effettuate nelle parti asciutte del bosco fino a raggiungere le zone più umide vicine al torrente Norè.

Pur non essendo oggetto del presente procedimento, si è inoltre precisato che gli alberi tagliati per la realizzazione del fabbricato destinato ad uffici erano in numero ridotto e che la superficie di trasformazione era talmente esigua da poter essere compensata direttamente mediante monetizzazione.

Infine evidenzia, come già anticipato, che a tutte le prescrizioni collegate agli atti di assenso sono corrisposte prestazioni di adempimento, comprese quelle impartite dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo-Svizzera sulla Pesca.

Si è pertanto agito in conformità alle autorizzazioni acquisite.

b) L'Ing. A. Preda evidenzia che, per quanto riguarda il rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente con massi ciclopici e la realizzazione di un percorso di manutenzione sulla sommità della scogliera, si è elevato il manufatto esistente da quota +194,95 m a quota +196,80 m, s.l.m., essendo stati effettuati gli interventi con un riporto di circa 3.893 di materiale (7786t) compatibile per dimensione e qualità con i materiali dei luoghi.

Si precisa che l'attività non ha subito interruzioni se non nel periodo di cantiere.

In merito ai disboscamenti indicati da ARPA si precisa inoltre che per l'intervento sulla darsena era stata prevista la rimozione di vegetazione per una superficie inferiore a 500 m² (autorizzati con autorizzazione paesaggistica AP22/2018 e AP94/2018); nel corso della realizzazione degli interventi la rimozione della vegetazione in realtà ha interessato solo una fascia limitata adiacente alla scogliera. Per tali interventi non erano previste compensazioni.

I disboscamenti indicati da ARPA probabilmente si riferiscono all'area di proprietà adiacente al fabbricato uffici: tali interventi sono però stati oggetto di altra procedura per cui era stata ottenuta un'apposita autorizzazione paesaggistica (AP31/2018) e che sono stati compensati mediante compensazione monetaria come previsto dall'allegato A dalla D.G.R. n. 23-4637 del 06.02.2017

Le interferenze negative dell'opera sull'ambiente sono state considerate solo per il periodo temporaneo (precisamente da dicembre 2018 a marzo 2019) di costruzione delle opere, quello legato alle attività di cantiere in cui, nello specifico, sono state svolte le attività di rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente con massi ciclopici, realizzazione di un percorso di manutenzione sulla sommità della scogliera e relative alle opere di miglioramento boschivo.


Gli impatti potenziali (ambiente idrico - atmosfera- suolo e sottosuolo, rumore, vegetazione, fauna, ecosistemi, paesaggio e viabilità), come risulta dalla documentazione, sono stati valutati e sono state adottate le idonee misure di mitigazione e monitoraggio in corso d'opera.

Nel complesso e nel periodo considerato la valutazione degli impatti è stata ritenuta trascurabile e/o reversibile.

c) L'Arch. Paesaggista L. Oprandi evidenzia - per quanto riguarda le opere di miglioramento boschivo - che i lavori eseguiti sono stati compiuti in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni paesaggistiche n. AP22/2018 e n. AP 94/2018 ed hanno avuto ad oggetto la realizzazione di interventi di pulizia generale dei rifiuti, ripulitura e folli con l'abbattimento delle piante morte o schiantate da eventi atmosferici e riquilibratura del sottobosco (eliminazione specie infestanti: rovi, arbusti esotici che prevalgono sulla vegetazione autoctona).

Sono stati compiuti lavori di piantumazione nelle parti asciutte del bosco con messa a dimora di *Carpinus Betulus*; avvicinandosi al torrente Norè con *Alnus Glutinas* (*Alnus glutinosa*) fino alle zone più umide dove trovano spazio specie ripariali: *Iris Pseudacorus*, *Acorus Caramus* (*Acorus calamus*), *Carex Ripari* (*Carex riparia*).

Nell'area boscata non è stato effettuato nessun abbattimento di piante ad alto fusto. Sono stati rilevati soggetti di piante invasive ad alto fusto (es. *Acer saccharinum*, *Acer negundo*..) per il momento sotto osservazione, che potranno essere rimosse previa autorizzazione.



La componente di piante erbacee e arbustive a carattere infestante (rovi, Reynoutria japonica, Bidens frondosa, Sabal minor ecc.) viene invece periodicamente rimossa per favorire la riaffermazione diffusa del sottobosco umido e della componente igrofila, stimolata attraverso la messa a dimora di nuove piante autoctone (Carex sp. Iris pseudoacorus, Acorus sp. Typha angustifolia ecc.)

Sono inoltre stati effettuate piantumazioni arboree sul limite del bosco (Carpinus betulus, Alnus glutinosa) e piantumazioni arbustive di Salix purpurea per il consolidamento sulle sponde del torrente Norè.

d) Il Geom M.Turano quale rappresentante della Gestione associata Bacino demaniale del lago Maggiore della Provincia di Novara in merito all'argomento Piano di manutenzione fa presente che la Concessione migliorativa rilasciata è stata redatta sulla base della modulistica predisposta dalla Regione stessa, la quale non prevede un disciplinare di concessione né un piano di manutenzione in allegato.

e) L'Ing. F. Eliseo del Comune di Castelletto sopra Ticino conferma i procedimenti a suo tempo espletati dal Comune e non ha nulla da rilevare sul presente procedimento attivato dal Ministero.

f) La Dott.ssa B. Cerrocchi della Soprintendenza Archeologica e Paesaggistica per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, conferma l'operato della struttura di appartenenza e comunica che il parere sul presente procedimento verrà direttamente rilasciato dalla Direzione Generale al MATTM.

A conclusione della riunione il responsabile del procedimento invita i partecipanti a presentare le osservazioni non espresse nella presente giornata, entro il 14 Settembre, al fine poter rispettare i tempi stabiliti dal presente procedimento

La riunione si chiude alle ore 13,00

Il presente verbale verrà trasmesso ai partecipanti e ai soggetti invitati alla presente C.d.S. insieme ai due allegati sopracitati.

Il verbale è stato redatto dal referente dell'istruttoria, Arch. Luciano Palù.

Il Responsabile del Procedimento:

Ing. Michele Marino

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)